

## IL FONDO SCHIENA

Non è questione che col volger degli anni io mi senta sempre piú vecchio. Sarebbe naturale, perché è appunto legge di natura che l'uomo resti ancorato alla sua data di nascita e che il tempo faccia invece, inesorabilmente, la sua fuga in avanti. Il fatto è che, piú mi capita di vederne in questo mondo che tanto precipitosamente si evolve, piú mi sento psicologicamente «retrodatato», cioè trasportato addietro (sí, proprio verso il vecchio Ottocento) rispetto alla stessa mia nascita. Per esempio, certi scoprimenti di parti del corpo che un tempo si tenevano gelosamente celate. Nessun problema se avvengono in privato. Il fatto è che oggi essi avvengono sempre piú spesso e largamente in pubblico, e ciò, lo confesso, non mi piace. Anzi addirittura mi ripugna, sempre per esemplificare, che al giorno d'oggi quella certa regione corporale cui i nostri avi accennavano con cautelese perifrasi («dove non batte il sole», dicevano) e cui oggi taluni si riferiscono con la perifrasi del «fondo schiena», sia diventata, nei discorsi e nei fatti, addirittura un luogo comune.

Beninteso non mi riferisco ai nudi pittorici o scultorei di sicuro valore artistico. Non sono un codino, sappiatelo. E, a parte tutto quanto di bello offrono al mio sguardo i musei italiani e stranieri, se mi reco a Parigi non trascuro le occasioni per ammirare estasiato, al Museo d'Orsay, l'audace quadro dal titolo *L'origine du monde* che Gustave Courbet dipinse nel 1866 concentrandosi sulle intime bellezze della sua amica irlandese Johanne Hefferman. Dirò di piú. Siccome corre voce che il grande Pablo Picasso nel pieno degli affetti con una delle sue molte donne fosse talvolta preso anche dagli estri artistici e nervosamente tratteggiasse sulle loro schiene gli abbozzi delle

sue celebri composizioni, penso che sarei fortemente interessato, ove fosse ancora in qualche modo possibile, a dare un intenso sguardo a quelle schiene, voglio dire a quei rapidi abbozzi.

Comunque il tema di cui intendo qui occuparmi è molto piú banale, nonché assolutamente privo di valore artistico. Si tratta di un celebre caso giudiziario discusso a Parigi una trentina di anni fa.

Cominciamo dai fatti. Un tizio si presenta in un certo ufficio e chiede di parlare con il direttore, ma il direttore è impegnato (o si atteggiava, da buon direttore, a persona indaffarantissima) e lo fa attendere a lungo. Ad un certo punto il tizio, che già aveva brontolato parecchio per la lunga attesa, si rivolge all'impiegatuccio che gli sta davanti e insiste ancora, con tono molto energico, per vedere subito il direttore. L'impiegato, a sua volta spazientito dal contegno del tizio, finalmente esplode. «Lei vuol proprio vedere il direttore?», dice. «Ebbene eccolo». E sbottonandosi lestamente i pantaloni e il resto, mostra al nostro tizio, freddamente, il proprio fondo schiena, sul quale aveva fatto tatuare l'effigie del non amato suo direttore.

Sembra che il visitatore non si sia particolarmente offeso della cerimonia. Ma il direttore, venuto a sapere dell'episodio, sí. Egli ha cominciato col licenziare «per giusta causa» il proprio dipendente. Dopo di che è corso in tribunale, chiedendo la condanna dell'impiegato a tutto quello cui fosse possibile condannarlo, ed esigendo per soprammercato che il tatuaggio fosse cancellato, cioè fosse abraso per ordine dell'autorità giudiziaria. A sua volta l'impiegato si è difeso dicendo che l'immagine del capo egli se, l'era fatta apporre, nel luogo che sappiamo, con la massima riservatezza e l'aveva sempre tenuta accuratamente celata. Pare che gli procurasse un'innocente (e forse scusabile) soddisfazione la possibilità di sedersi sulla faccia di lui. Se una volta, una sola volta egli si era lasciato andare a mostrare ad un terzo il ritratto, ciò era dipeso da un *raptus* d'ira determinato dal contegno impaziente del visitatore.

Non sappiamo quali ragionamenti siano stati fatti dal tribunale di Parigi nel segreto della camera di consiglio. L'ipotesi

più attendibile è che i giudici parigini abbiano tenuto presente di essere gli esponenti della «capitale dello spirito». Certo è che l'impiegato è stato assolto, con pieno diritto di tenersi incontaminato il ritratto del direttore. Spese processuali a carico di quest'ultimo, cioè dell'attore.

Ebbene, anche se sono personalmente incline ad apprezzare la saggezza del tribunale di Parigi in ordine alla materia controversa, io sento il dovere di avvertire che da noi, a sensi della legislazione italiana vigente, le cose non sarebbero andate così lisce. Temo cioè che chi in Italia fosse invogliato ad emulare l'impiegatuccio francese di cui abbiamo parlato si troverebbe, dopo una dozzina d'anni di procedura giudiziaria, a subire una spiacevole condanna, quanto meno alle spese di causa. Infatti nel paese del diritto e dei litigi giudiziari ben difficilmente un tizio nostrano scoppierebbe a ridere, come è accaduto a quello francese, se l'impiegato di ufficio, richiesto di fargli vedere al più presto il direttore, gli mostrasse il tatuaggio relativo «posizionato» là dove sappiamo. Egli sporgerebbe probabilmente querela d'ingiurie contro l'impiegato, lamentandosi, beninteso, non di essere stato posto in cospetto del ritratto del direttore, ma di aver subito l'offesa della messa in mostra del fondo schiena da parte dell'impiegato. La giurisprudenza dei nostri tribunali è in proposito inequivocabile. A termini dell'articolo 594 del codice penale, «chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito (su querela dell'offeso) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (uguali ad euro 516,46)». Un fiume di sentenze, autorevolmente avallate dall'unanime *doctrina doctorum*, precisa che l'offesa all'onore, o per lo meno al decoro, può consistere non solo in parole, ma anche in gesti significativi. Puntuali precedenti giurisprudenziali chiariscono infine, senza possibilità di dubbi, che tra i gesti significanti che costituiscono ingiuria primeggia quello cui si è abbandonato (tiè) l'impiegato francese.

Dunque, condanna dell'imputato? In astratto, senz'altro. In concreto, però, la scappatoia potrebbe esservi. Non sempre certi gesti sono compiuti con intenzione di offendere, con

«*animus iniuriandi*». A prescindere da altre ipotesi sulle quali sorvolerò, essi non danno luogo a pena se vengono compiuti con «*animus iocandi*», cioè con intenzione chiaramente scherzevole, cordialmente giocosa. Vero è che certi scherzi non sono proprio di buon gusto (almeno direi), ma è altrettanto vero che il legislatore non punisce il cattivo gusto: egli si limita a punire gli atti compiuti con precisa intenzione offensiva. Il rotto della cuffia, insomma, c'è. Anzi esso è stato notevolmente allargato dall'autorevole precedente di un nostro presidente del consiglio, il quale in un recente convegno internazionale si è lasciato fotografare facendo gioiosamente le corna, con l'indice e il mignolo della mano destra, dietro il rappresentante di altra nazione amica. D'ora in poi ritenersi ingiuriato ai sensi di legge non si può, se qualcuno ti fa in pubblico cordialmente le fische o se qualche altro, per darti una risposta negativa ad una pur seria domanda, ricorre ad un vigoroso gesto priapeo, altrimenti detto «gesto dell'ombrello».

Tutto questo sta bene, ma vi è da chiedersi se ciò sia sufficiente ad arginare la indignata reazione del direttore dell'ufficio, cioè della persona effigiata mediante tatuaggio dal proprio impiegato. Suvvia, è ben difficile escludere che l'operazione sia stata compiuta dall'impiegato senza intenzioni irriverenti. Sarà quindi condannabile penalmente alla reclusione o alla multa il nostro impiegato? Non stupitevi della mia risposta. Direi proprio di no. E ve lo spiego subito.

Il primo pensiero corre, naturalmente, all'ingiuria. Ma abbiamo visto poco fa che l'ingiuria si commette quando si offende l'onore o il decoro di una persona «presente», vale a dire di una persona che si trovi a portata (di vista o di udito) dell'offensore. Nel caso nostro la presenza del direttore non sussiste. Dunque l'ingiuria non c'è. Diffamazione, allora? Ecco, a tutta prima potrebbe parere di sí. Ma la lettura dell'articolo 595 del codice penale induce subito dopo a concludere diversamente. La diffamazione (altro delitto punibile a querela dell'offeso, con reclusione fino ad un anno o con multa fino a euro 1032,92) viene commessa da chi, «comunicando con piú

